



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 07 FEB. 2018

Oggetto: Approvazione bozza della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Associazione Elisa Deiana Onlus per attività di volontariato presso il P.O. San Michele.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 08 FEB. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della S.C. Affari Generali

- PREMESSO** che con la Legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato), lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione dell'attività di volontariato, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali.
- PREMESSO** altresì che in osservanza alla suddetta Legge, la Regione Autonoma della Sardegna, ha promulgato la Legge Regionale sul Volontariato n. 39 del 13.09.1993, la quale all'art. 13 regola le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato.
- ATTESO** che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, nel rispetto della normativa e dei principi di imparzialità e trasparenza, favorisce e riconosce l'attività delle Organizzazioni di Volontariato, quale espressione di libera partecipazione, solidarietà, pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo per il conseguimento delle finalità aziendali.
- CONSIDERATO** che le predette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato possono svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di Strutture Pubbliche, prevedendo che tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici, possano essere stipulate convenzioni, atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione, a condizione che l'Organizzazione di Volontariato sia regolarmente iscritta al Registro Generale del Volontariato.
- CONSIDERATO** che l'Associazione Elisa Deiana Onlus, ha chiesto la stipula di una convenzione per attività di volontariato.
- PRESO ATTO** che l'Associazione Elisa Deiana Onlus è iscritta al n. 1429 del Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale.
- VISTA** la bozza di convenzione (All. 1), che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare la bozza convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Associazione Elisa Deiana Onlus al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività di volontariato presso il P.O. San Michele, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

Handwritten mark



segue deliberazione n. 283

- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU".

TRA

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" in persona del Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, in qualità di legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede legale della medesima, in Cagliari Piazzale Alessandro Ricchi, 1 (cod. fiscale/P.I. 02315520920)

E

L'Associazione Elisa Deiana Onlus in persona del suo Presidente e rappresentante legale, Signor Alberto Deiana, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Selargius Via San Lussorio n. 15 (cod. fiscale 92131960921)

PREMESSO

- Che con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- Che in osservanza della suddetta legge, la Regione Sardegna ha promulgato la "Legge Regionale sul Volontariato" n. 39 del 13.09.1993, che all'art.13 regola le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di volontariato;
- Che le predette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato possono svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo altresì, che tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;
- Che l'Associazione Elisa Deiana Onlus è iscritta al n. 1429 del Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;
- Che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità, intende disciplinare l'attività dell'Associazione presso il P.O. San Michele, stipulando la presente convenzione..

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione Elisa Deiana Onlus, senza fini di lucro, iscritta al n. 1429 del Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Modalità

L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, offrendo loro sostegno morale, dialogo e partecipazione.

Si impegna a prestare aiuto relazionale ed a svolgere eventuale attività di supporto all'accoglienza, collegamento tra utente e famiglia e a collaborare con gli operatori del Centro Trapianti di Fegato e Pancreas del P.O. San Michele per attività socializzanti e di quanto utile al sostegno psico-sociale della persona, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme vigenti e di quelle successive che dovessero intervenire.

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

ART. 3 – Sicurezza

La tutela dei volontari disciplinata dall'art.3, comma 12 bis, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione di volontariato che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", nella persona del Direttore della Struttura interessata, è tenuta a fornire al volontario, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

ART. 4 – Luogo di Svolgimento

L'attività verrà svolta nel Centro Trapianti di Fegato e Pancreas del Presidio Ospedaliero "San Michele" dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari. L'attività potrà essere estesa anche ad altre Unità Operative previa richiesta scritta e controfirmata dal Direttore della Struttura interessata e vistata dal Direttore del Presidio Ospedaliero.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione Elisa Deiana Onlus, saranno disponibili a partecipare alle riunioni dell'Unità Operativa con il personale sanitario, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente e delle persone fragili.

In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell'Unità Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Responsabile della struttura interessata.

ART. 5 – Impegno dell'Associazione

L'Associazione Elisa Deiana Onlus si impegna a formare adeguatamente i Volontari ed è disponibile a collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

L'Associazione si impegna a fornire al Presidio Ospedaliero, ove viene svolta l'attività di volontariato, l'elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività oggetto del presente atto e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

Copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dalla Direzione del Presidio Ospedaliero ove viene svolta l'attività, e alla S.C. Affari Generali.

ART. 6 – Impegno dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, si impegna a facilitare e rendere agevole l'accesso al P.O. "San Michele", presso la struttura Centro Trapianti di Fegato e Pancreas dei volontari dell'Associazione Elisa Deiana Onlus, e a pubblicizzare ed illustrare le finalità di quest'ultima mediante i propri operatori, nell'intento di assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi.

Si impegna, inoltre, affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda,

nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

ART. 7 – Copertura assicurativa

L'Associazione garantisce i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza n. 00107145, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni “Assimoco”

Come previsto dalla vigente normativa ed in particolare dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 266/91, per i volontari che prestano la loro attività presso strutture aziendali gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria saranno a carico dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

ART. 8 – Accesso alle Unità Operative

L'accesso dei volontari alle Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal Direttore del Presidio Ospedaliero, così pure le eventuali variazioni.

I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari.

Dovranno altresì uniformarsi alle norme vigenti all'interno delle strutture frequentate (esempio Codice di Comportamento del Dipendente dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”).

Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari deve sottoscrivere il foglio di presa visione del regolamento aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art.3 della presente Convenzione.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede), con tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.

L'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” sarà subordinato ad accordi specifici con la Direzione Medica del Presidio, ove viene svolta l'attività di volontariato.

ART. 9 – Trattamento dati

I volontari sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l'Associazione di volontariato dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione

della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

ART. 10 – *Durata e recesso*

La presente convenzione avrà durata di tre anni , a decorrere dalla data di stipula.

Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Organizzazione di volontariato.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal registro regionale di iscrizione delle associazioni di volontariato, il rappresentante dell'Organizzazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda ; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

ART. 11 – *Agevolazioni fiscali*

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n° 266.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art. 8 , comma 2.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986.

ART. 12 – *Foro competente*

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il Foro di Cagliari.

ART. 13 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari,

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

ASSOCIAZIONE ELISA DEIANA ONLUS

Il Presidente

Sig. Alberto Dejana

